

israeliano o se massacrano degli americani, non fa niente (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*). Chiediamo quindi alla Presidenza di mettere all'ordine del giorno di quel dibattito anche questo tema scomodo ai comunisti e ai dossettiani (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

MASSIMO CIALENTE. Come ti permetti?

EUGENIO DUCA. Cosa dici?

NINO STRANO. Dimostratelo con i fatti!

PRESIDENTE. Onorevole Strano, proprio ieri abbiamo affrontato situazioni di questo tipo, stabilendo che solo a fine seduta possono essere fatti questi richiami.

NINO STRANO. Parliamo di morti, di disastri, di fatti gravissimi!

EUGENIO DUCA. Stronzo!

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Strano, che la sensibilità di tutti e di ciascuno qui non ha bisogno di monopoli, individuali o collettivi. Allora... (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

EUGENIO DUCA. Ma cosa dice? Lasci parlare il Presidente! Si metta seduto!

NINO STRANO. Ma stai zitto!

PRESIDENTE. Questi problemi saranno affrontati a fine seduta. Ho preso questo impegno perché non voglio che si confonda — non voglio chiamarla tolleranza — il rispetto che ho per ciascuno degli interventi con un'occasione per fare dei piccoli comizi all'interno dell'aula!

L'onorevole Battaglia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n.1.

EUGENIO DUCA. Assassini di Matteotti!

NINO STRANO. Stai zitto, comunista!

PRESIDENTE. Onorevole Duca! Onorevole Duca! Sono stato a Firenze 10 giorni fa per commemorare Matteotti, che è nel pensiero di tutti. Non sciupi queste cose con argomenti polemici che non hanno senso! In quella circostanza ho avuto l'onore di rappresentare la Camera. Onorevole Duca, lei dovrebbe tener conto di questi valori, che sono comuni. Non vi è nessuno in questa sede che si richiama agli assassini di Matteotti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*)!

NINO STRANO. Assassini di Gentile!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Battaglia.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, sono diverse le ragioni che ci hanno indotto a presentare una questione pregiudiziale con riferimento al decreto-legge sulle emergenze sanitarie che, nei prossimi giorni, a fronte di situazioni di pericolo per la salute pubblica (come richiamato nel titolo del decreto-legge) discuteremo in quest'aula (il provvedimento è adesso all'esame della Commissione affari sociali). Presidente, la materia è complessa....

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, volete fare la cortesia di ascoltare? Questo è un Parlamento, trasformatelo anche in un « ascoltamento ». Non è male!

AUGUSTO BATTAGLIA. Colleghi, vorrei, in primo luogo, far notare come l'articolo 1 del decreto-legge riproduca so-

stanzialmente gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 10 del 21 gennaio di quest'anno, che l'Assemblea ha di fatto respinto il 16 marzo 2004, ritenendolo incostituzionale. Voi avete ripreso quelle norme e pretendete di reiterare sostanzialmente un decreto-legge che è stato già bocciato dal Parlamento. Ciò non è possibile!

La Corte costituzionale si è espressa a tale riguardo con molta chiarezza ed invito i colleghi a leggere la sentenza n. 360 del 1996, che stabilisce l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia, a seguito della mancata conversione.

La Corte costituzionale è estremamente chiara: ciò che il Governo pretende di fare con questo decreto è illegittimo. Quella normativa non può essere riproposta, perché è già stata bocciata dal Parlamento! Il pronunciamento della Corte costituzionale è rafforzativo di quanto già previsto dalla legge, perché l'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 23 agosto 1988 già chiariva e prevedeva il divieto per il Governo di rinnovare disposizioni cui sia stata negata la conversione.

Si tratta, pertanto, di un fatto di estrema gravità e mi rivolgo anche alla Presidenza, perché ciò può costituire un precedente grave. I decreti-legge bocciati non possono essere riproposti, tanto più — lo sottolineo ai colleghi e alla Presidenza — che non si rinviene l'urgenza di questo decreto-legge.

Dal titolo del decreto-legge risulterebbe che lo stesso è stato adottato per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria (si usa precisamente l'espressione « di pericolo per la salute pubblica »). Nel contenuto del decreto-legge sono presenti argomenti legittimi (trapianti, costituzione di un centro nazionale, finanziamento di un istituto di genetica molecolare, program-

mazione di *screening*, problemi della *privacy*), ma si tratta di materie non omogenee, per le quali è difficile riscontrare una qualsiasi necessità ed urgenza.

Certo, si possono impiegare i fondi accantonati per la sanità nella legge finanziaria, ma il Governo, in nome della chiarezza e della correttezza delle norme e dei rapporti con il Parlamento, avrebbe potuto benissimo predisporre un disegno di legge, al quale avremmo potuto attribuire anche una corsia preferenziale, per mettere il Parlamento nella condizione di affrontare, con la necessaria serenità, argomenti delicati ed importanti, senza la tagliola della scadenza di un decreto-legge. Tanto più che, all'interno di queste norme, non solo non si riscontra l'urgenza, ma a volte si evidenziano misure di taglio clientelare piuttosto che misure volte a migliorare il servizio sanitario nazionale. Ecco perché vi chiediamo di esprimere un voto favorevole sulla presente questione pregiudiziale.

Tra l'altro, nel corso del dibattito al Senato su questo decreto-legge, sono state aggiunte ulteriori norme discutibili che, spesso, toccano temi che nulla hanno a che fare né con l'emergenza sanitaria né con il testo originario del decreto.

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 2-septies, con il quale — a seguito di un emendamento presentato al Senato e accolto dal Governo — si pretende, attraverso un decreto-legge, di modificare una norma ordinamentale, dunque una norma che fa parte del corpo fondamentale delle leggi sanitarie. Tale norma si riferisce ad una questione estremamente importante, vale a dire quella della esclusività del rapporto dei medici nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Non discutiamo della legittimità di chi ritiene che quella norma sia sbagliata o debba essere modificata, ma riteniamo si tratti di una disposizione fondamentale ed importante in quanto prevede il principio che i sanitari che, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, abbiano responsabilità primarie nella direzione di un dipartimento, di una divisione sanitaria o di una direzione sanitaria non possano servire al

tempo stesso due padroni, non possano cioè essere dirigenti del servizio sanitario nazionale e poi esercitare magari in altra sede per perseguire interessi privati.

Quando si assumono determinate responsabilità deve sussistere eticità e ritengo che ciò possa attuarsi solo nel caso di un rapporto esclusivo con il servizio sanitario nazionale. Naturalmente, su ciò si può essere o meno d'accordo, ma una norma di questo genere non può essere modificata attraverso l'approvazione di un emendamento presentato ad un decreto-legge, anche perché quella norma viola una serie di principi.

Ma questo Parlamento non aveva stabilito — con successiva conferma attraverso referendum — che, nella materia dell'organizzazione sanitaria, la competenza spettasse alle regioni? Ebbene, voi modificate le condizioni in cui le regioni devono gestire la risorsa più importante, quella umana, attraverso un decreto? E ponete le regioni di fronte ad un fatto compiuto su una materia che è di loro competenza?

Oltretutto, vi faccio notare che i senatori che hanno espresso un voto favorevole su quell'emendamento sono gli stessi che, qualche settimana fa, hanno approvato un'altra norma che prevede la competenza esclusiva delle regioni in materia sanitaria.

Allora, siete federalisti a corrente alternata; siete federalisti quando vi conviene e siete centralisti quando perseguitate altri fini! Mi riferisco ai colleghi della Lega, che parlano di federalismo, che parlano di « Roma ladrona » e che poi ritengono di poter decidere da Roma cosa deve fare la regione Toscana, la regione Sicilia, la regione Calabria nella gestione del personale sanitario delle ASL. Ma che federalisti siete? Voi non siete federalisti, lo siete soltanto a parole!

Questa norma viola anche un altro principio: la libera contrattazione. Tutte le organizzazioni dei medici sono impegnate in un confronto con il Governo che ha determinato già due giornate di sciopero da parte di tutti i medici italiani e che il 4 e il 5 giugno vedrà altre due giornate di mobilitazione per il rinnovo del contratto.

Ebbene, non trovate il tempo di misurarvi con le richieste dei medici italiani e rinviare ulteriormente la conclusione di un nuovo contratto ormai da tempo scaduto.

Vi rifiutate, inoltre, di entrare nel merito e nella sostanza delle richieste dei medici italiani; votate un emendamento che stravolge i principi e le regole e che interviene pesantemente su una materia contrattuale, creando un gravissimo precedente. Infatti, nel momento in cui voi stabilite centralmente che l'indennità di esclusiva non è più legata alla scelta di operare costantemente nel servizio sanitario nazionale — mi riferisco, quindi, alla grande riforma rappresentata dal decreto legislativo n. 229 del 1999 — create un precedente. In base a quale criterio spetterebbero soltanto ai medici gli incentivi aggiuntivi, escludendo quindi dal godimento degli stessi gli infermieri, i terapisti della riabilitazione, i portantini, i conducenti delle ambulanze e tutte quelle figure professionali che, pur avendo un rapporto esclusivo con il servizio sanitario nazionale, sono privati di un privilegio, riconosciuto invece ad un'altra categoria?

Qui si svincola tale privilegio dalla scelta con cui avevamo chiesto al corpo medico italiano di optare per svolgere la propria attività a tempo pieno, al servizio dei cittadini e dei malati, nell'ambito del servizio pubblico.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, la prego di concludere.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono queste le ragioni per le quali vi chiediamo di esprimere un voto favorevole alla questione pregiudiziale e bloccare quindi la conversione in legge di questo decreto, ricordando la disponibilità — manifestata anche in sede di dibattito in Commissione — a discutere sul merito delle questioni e a lavorare per individuare le soluzioni migliori, nell'interesse del servizio sanitario nazionale, dei malati e dei cittadini. (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bindi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Castagnetti ed altri n. 2, di cui è cofirmataria.

ROSY BINDI. Signor Presidente, speriamo che l'approvazione di questa pregiudiziale non consenta di prendere in esame nel corso della prossima settimana i numerosi motivi di merito che ci vedono profondamente contrari a questo decreto. Oggi, invece, ci soffermeremo sui motivi di incostituzionalità palese di questo decreto-legge. Sono molte le ragioni per cui lo definiamo incostituzionale, ma voglio evidenziare alcuni profili.

Ci troviamo chiaramente in un caso di iterazione perché il decreto in esame è identico, persino nelle virgole, al decreto-legge n. 10 del 2004, per le parti nelle quali prevede l'istituzione di un centro per il bioterrorismo e di un altro per la genetica molecolare e il finanziamento di rapporti di cooperazione con gli Stati Uniti d'America.

Il disegno di legge di conversione di quel decreto è stato respinto da questa Camera in data 16 marzo 2004, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità. Il decreto in oggetto, in quanto identico al precedente, riproduce tutti i vizi del decreto-legge n. 10, configurando in maniera evidente un caso di flagranza del divieto di iterazione e reiterazione previsto dalla legge n. 400 del 1988 e ribadito più recentemente, nel 1996, dalla sentenza n. 360 della Corte Costituzionale. Tale principio è stato altresì espresso dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di rinvio, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, della legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002. Credo che la Camera non prendesse in esame un caso così evidente da molti anni.

Ci si può dividere sul merito dei provvedimenti, ma quando si creano precedenti così gravi, dopo che la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica sono intervenuti su fattispecie analoghe, si violano regole che oggi possono essere a svantaggio di una parte ma che domani

potranno essere a svantaggio dell'altra parte, determinando comunque un danno nei confronti dei cittadini. Per tali motivi, ci troviamo di fronte a un decreto-legge che costituisce una palese violazione dell'articolo 77 della Carta costituzionale.

Il secondo profilo di illegittimità costituzionale deriva dalle modifiche apportate dal Senato, che ha un regolamento, a mio avviso, non soltanto meno rigido, ma meno serio del nostro. Esso consente, di fatto, di violare l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 laddove dispone che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte numerose disposizioni attinenti a materie completamente disomogenee e assolutamente non riconducibili al titolo del provvedimento.

In particolare, mi riferisco all'articolo 2-*septies*, che riforma profondamente la disciplina dell'esclusività del rapporto dei medici. Ci chiediamo in che modo tali misure rivestano carattere di urgenza e possano essere riconducibili al titolo del decreto-legge, che reca « interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ». Occorrerebbe ascoltare i medici italiani, per sapere se ritengono di trovarsi in una situazione di pericolo per la salute pubblica del nostro paese.

Quanto al merito, l'articolo 2-*septies* va ad incidere su una materia rimessa alla contrattazione. Con tale norma si sottrae alle parti del contratto quella che è probabilmente la materia più qualificante del rinnovo che i sindacati attendono e chiedono da anni, e per il quale sono scesi in sciopero per ben quattro volte e hanno indetto un ulteriore sciopero per il 4 e il 5 giugno. Il Governo, anziché incontrare le parti sindacali, interviene pesantemente per regolare una delle materie contrattuali più importanti con un decreto-legge, senza alcuna discussione e senza alcun confronto.

Inoltre, il contenuto dell'articolo 2-*septies* rientra in materie assegnate alla competenza esclusiva delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come

modificato a seguito della riforma del Titolo V. Infatti, innovando profondamente la disciplina dell'esclusività del rapporto e della libera attività professionale dei medici, incide sull'organizzazione delle aziende sanitarie locali e degli ospedali e sull'utilizzazione del personale, che, ai sensi della citata disciplina costituzionale, rientra nella competenza concorrente tra lo Stato e le regioni per quanto concerne gli aspetti ordinamentali e nella competenza esclusiva delle regioni per quanto concerne gli aspetti organizzativi.

È noto che il ministro della salute ha tentato di riformare questa materia, presentando ben quaranta stesure di un disegno di legge che è stato sempre bloccato dalla Conferenza Stato-regioni e che non è mai stato presentato alle Camere. È altresì noto che questa Presidenza dichiarò inammissibile un emendamento alla legge finanziaria, sempre sulla stessa materia, ritenendo che essa non potesse essere oggetto di un emendamento presentato nel corso di un *blitz* notturno. Mi chiedo in che modo tali norme, inserite dal Senato nel corso dell'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge relativo ad un altro oggetto, possano essere ritenute compatibili con il nuovo Titolo V della Costituzione.

È evidente che, consentendo ad un medico del servizio sanitario nazionale di scegliere ogni anno se optare o meno per l'esclusività del rapporto, si determinerà un assetto profondamente diverso degli oneri finanziari e dei moduli organizzativi della sanità italiana, incidendo sull'autonomia regionale.

Ci troviamo dunque di fronte ad un decreto-legge palesemente incostituzionale, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

Il terzo motivo riguarda la copertura finanziaria: si tratta di un decreto-legge che non rispetta l'articolo 81 della nostra Carta costituzionale e questo non è stato affermato dalle opposizioni al Senato. Siamo ancora in attesa del parere della Commissione bilancio e abbiamo richiesto la relazione della Corte dei conti, perché il sottosegretario di Stato Vegas, al Senato,

interrogato da un senatore dell'opposizione, ha risposto affermando che il provvedimento è a copertura incerta, soprattutto perché è suscettibile di acuire i termini già onerosi e complessi della vertenza finanziaria tra Stato e regioni. Infatti, l'indennità di esclusività di rapporto che questa disposizione prevede per tutti quei medici che resteranno in esclusività di rapporto non ha mai trovato le regioni disponibili a farsi carico dell'onere finanziario di quella indennità, qualora l'esclusività di rapporto da caratteristica strutturale del sistema sanitario diventasse una libera scelta dei liberi professionisti.

È evidente, quindi, che ci si avvia verso un contratto che non ha una copertura finanziaria certa e che acuirà il conflitto tra Stato e regioni. Si acuirà, inoltre, il conflitto tra i lavoratori del servizio sanitario nazionale, perché è già stata annunciata dai sindacati del comparto sanitario l'intenzione di riaprire il proprio contratto perché, a fronte di questa modifica del rapporto dei medici, pretenderanno essi stessi l'indennità di esclusività di rapporto. Pertanto, gli effetti finanziari di questo decreto-legge saranno devastanti e andranno a colpire un sistema già in grande difficoltà sotto molti profili, ma soprattutto sotto l'aspetto finanziario.

Mi rivolgo quindi ai colleghi della maggioranza: respingiamo pure le questioni pregiudiziali di costituzionalità ma apriamo una fase di confronto serio intorno ai problemi della sanità, dedicando ad essi una sessione dei lavori parlamentari. Nel confronto con le parti sociali ci siamo già dichiarati disponibili a discutere anche della reversibilità del rapporto e a regolarla. Facciamo una riforma, ma non affidiamoci ai *blitz* per affrontare questioni così importanti per i professionisti, per i cittadini, per la sanità pubblica del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanella, alla quale ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, noi Verdi ci associamo convintamente al contenuto delle due questioni pregiudiziali a prima firma degli onorevoli Battaglia e Castagnetti che sono state or ora illustrate.

Siamo di fronte ad una situazione davvero surreale. Dopo neanche due mesi da una netta bocciatura da parte di questo ramo del Parlamento del precedente decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, perché palesemente incostituzionale, il Governo ci ripropone un decreto che è quasi la fotocopia di quello, come se nulla fosse avvenuto e come se il voto della Camera del 16 marzo scorso fosse semplicemente un piccolo incidente di percorso del tutto trascurabile.

La scelta del Governo di reiterare questo decreto-legge, presentando una vera e propria fotocopia, è priva anche di ogni pudore istituzionale. Vorrei sottolineare che si tratta di un provvedimento doppiamente incostituzionale, in quanto non solo il Governo reitera un provvedimento bocciato dal Parlamento- il punto è già stato spiegato in maniera molto approfondita dai colleghi che mi hanno preceduto –, ma gran parte delle norme, compresi gli articoli aggiuntivi approvati dal Senato, tutto hanno tranne che i requisiti di necessità e di urgenza previsti dalla nostra Costituzione, e dunque avrebbero dovuto essere contenute in una legge ordinaria – lo abbiamo ripetuto tante volte – invece di essere forzatamente inserite in questo provvedimento d'urgenza.

Per quanto riguarda i contenuti propri del provvedimento e la nostra posizione fortemente critica, avremo modo di intervenire nel corso del dibattito, se quest'aula decidesse di respingere le questioni pregiudiziali presentate.

Quello che voglio sottolineare sin da ora è che, invece di predisporre interventi normativi che diano veramente una risposta adeguata e seria alla crisi sempre più acuta in cui versa il nostro sistema sanitario, ai 20 miliardi di euro che le regioni stanno ancora aspettando dal Governo per far funzionare la sanità locale, ai 30 mila camici bianchi che solo pochi giorni fa sono venuti a Roma a protestare per il

rinnovo del contratto e in difesa del servizio sanitario nazionale e con i quali il ministro Sirchia ha pensato bene di dichiararsi d'accordo, senza però, fornire risposte adeguate, questo Governo ci propone con il provvedimento in esame, assolutamente incostituzionale, un intervento di piccolo cabotaggio: si tratta di un decreto-legge in cui vengono assegnate risorse – se mi consentite – ridicole per coprire una marea di disparati interventi: dalla prevenzione dei tumori al centro per i trapianti, all'istituto di genetica molecolare, al centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, e così via.

Tali risorse – si badi bene – non sono aggiuntive per il Ministero della salute, non sono risorse in più, ma « rosicchiano » ulteriormente le disponibilità già disastrose e assolutamente inadeguate ed insufficienti del ministero stesso.

Così, Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, non si va da nessuna parte !

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Zanella !

LUANA ZANELLA. Per queste ragioni, noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole, ma so che deve dividere il tempo con la collega Cossutta. Io sono molto attento ai diritti degli altri !

Ha chiesto di parlare l'onorevole Valpiana, alla quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Il gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore di queste pregiudiziali di costituzionalità che ha anche sottoscritto e ne spiegherò i motivi, aggiungendo ulteriori considerazioni a tutte quelle già esposte dalle colleghe e dai colleghi che mi hanno preceduto.

Sarei tentata di dire che con questo provvedimento il Governo ha toccato il fondo sia nel merito che nel metodo, e lo

direi se non temessi di essere smentita, in quanto in realtà altri provvedimenti adottati da questo Governo dimostrano che al peggio non c'è mai fine.

Ritengo che questo decreto-legge, in particolare, sia indicativo di un atteggiamento completamente spudorato — non temo di definirlo tale — da parte di questo Governo, che non solo ripresenta tale e quale, con qualche virgola di modificazione, un decreto-legge che la Camera ha già bocciato, votando a favore di una precedente pregiudiziale di costituzionalità, ma che per far questo ricorre — me lo lasci dire, Presidente! — ad argomentazioni assolutamente spudorate!

Non so quanti colleghi abbiano avuto la ventura di leggere — per questo lo farò io — la relazione di accompagnamento del decreto-legge presentato al Senato che recita testualmente: « Onorevoli senatori, il presente provvedimento d'urgenza si rende indispensabile ed improcrastinabile, soprattutto a seguito dei gravissimi eventi occorsi in Spagna lo scorso 11 marzo ».

Credo che il Consiglio dei ministri del 19 marzo abbia utilizzato, strumentalizzandola, la tragedia di Madrid per rappresentare un provvedimento già adottato a gennaio (quindi ben prima che l'atto di terrorismo in Spagna producesse i suoi effetti). Ritengo che tale argomentazione venga utilizzata dal Governo a livello totalmente strumentale senza vergogna, vergogna che invece avrebbe dovuto avere nell'utilizzare una tragedia come quella di Madrid per i propri interessi.

Il decreto-legge riproduce — come dicevo — in grande parte le disposizioni contenute in quel decreto-legge già discusso qualche mese fa e bocciato da questa Camera.

Anche per questo, credo che il ricorso al decreto-legge sia, ancora una volta, del tutto inaccettabile.

Il gruppo di Rifondazione comunista aveva già esposto, il 16 marzo 2004, in sede di esame delle questioni pregiudiziali Leoni ed altri n. 1 e Burtone ed altri n. 2, presentate al disegno di legge di conversione n. 4761, le motivazioni per le quali riteneva incostituzionale quel provvedi-

mento. Perciò, non ritornerò sulle considerazioni di ordine generale che avevano determinato, allora, la nostra contrarietà. Piuttosto, ribadisco che, anche stavolta, non sussistono i necessari requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e che le giustificazioni a tale riguardo addotte dal sottosegretario, anche in Commissione, non ci convincono affatto e, soprattutto, non appaiono per niente argomentate.

Un'ulteriore ragione di incostituzionalità, che si affianca a quelle di cui alla deliberazione del 16 marzo 2004, scaturisce dalle modifiche introdotte dal Senato.

A tale proposito, mi sembra importante rilevare, innanzitutto, che le disposizioni che hanno introdotto tali modifiche sono, oltre che farraginose, del tutto estranee alla questione del bioterrorismo ed alle altre situazioni di urgenza richiamate. Inoltre, tutti gli articoli aggiunti dal Senato sarebbero stati dichiarati inammissibili ove si fosse applicato il regolamento della Camera (al Senato, è consentito aggirare i limiti previsti dal nostro regolamento in materia di emendabilità dei decreti-legge).

In particolare, ritengo di dover sottolineare, come ha già fatto, del resto, la collega Bindi, la gravità dell'inserimento nel provvedimento, ad opera dell'articolo 2-septies, della disciplina della dirigenza medica, non soltanto estranea per materia, ma anche priva di copertura finanziaria ed in inconciliabile contrasto con il nuovo articolo 117 della Costituzione. D'altra parte, come si può pensare di modificare la delicatissima materia della dirigenza del servizio sanitario nazionale con un emendamento presentato ad un decreto-legge?

Il Governo avrebbe dovuto desistere dal riproporre un provvedimento già respinto da questa Camera. In particolare, le citate questioni pregiudiziali, approvate da quest'Assemblea il 16 marzo 2004, erano fondate sull'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza, costituzionalmente richiesti per l'adozione di provvedimenti d'urgenza con forza di legge, nonché sulla violazione dei criteri costituzionali di ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni in materia di tutela della salute. L'adozione di un decreto-legge di conte-

nuto pressoché identico a quello già respinto dal Parlamento, oltre a riprodurre i vizi di costituzionalità già presenti nel decreto-legge n. 10 del 2004, costituisce una flagrante violazione del divieto di reiterazione di decreti-legge di cui sia già stata negata la conversione in legge.

Pertanto, riteniamo indispensabile respingere nuovamente il provvedimento.

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, desidererei avere qualche chiarimento sul prosieguo dei nostri lavori successivo all'esame e alla votazione delle questioni pregiudiziali.

In particolare, desidererei sapere se procederemo all'esame delle mozioni e degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno ovvero se i nostri lavori si concluderanno con la votazione delle questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzi, dopo l'esame e la votazione delle questioni pregiudiziali, passeremo all'esame della proposta di legge in materia di sospensione condizionale della pena, iscritta al punto 5 dell'ordine del giorno.

L'esame e la votazione delle questioni pregiudiziali era fissato per le ore 16 e si era deciso di proseguire l'esame degli altri punti all'ordine del giorno dopo la votazione delle stesse. Ad ogni modo, onorevole Rizzi, stia pure tranquillo: il regolamento sarà rigorosamente rispettato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo sulla questione pregiudiziale da me sottoscritta perché ritengo che la decisione del Governo sia stupefacente e molto grave, in quanto presa in violazione dell'articolo 77 della Costituzione ed in contrasto con esplicite dichiarazioni del Presidente della Repubblica: viene riproposto un decreto-legge contenente un te-

sto, in alcune sue parti, in tutto e per tutto uguale e perfettamente sovrapponibile al decreto-legge n. 10 del 2004.

Tra l'altro, vorrei soffermarmi sul fatto che il predetto decreto-legge era stato bocciato dalla Camera non nella fase di esame dell'articolato, ma in sede di esame di due questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità.

Quindi, sulla legittimità costituzionale di quel provvedimento la Camera si era pronunciata negativamente con un voto che rappresentava un richiamo esplicito, ineludibile ed intangibile, al regolamento e ai principi costituzionali.

Tutti sappiamo (sta girando la voce) che la prossima settimana su questo provvedimento il Governo porrà la questione di fiducia, perché evidentemente l'approvazione della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, ha fatto emergere alcune difficoltà all'interno della maggioranza. Sappiamo che alcuni colleghi e colleghe della maggioranza non sono d'accordo ed hanno espresso critiche e perplessità, ma si insiste violando le regole ed i principi della Costituzione, anche in modo arrogante.

Inoltre, il Senato ha inserito nel testo del provvedimento all'esame della Camera l'articolo 2-septies che dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Che cosa ha a che fare, infatti, la normativa sull'esclusività dei dirigenti con le situazioni di pericolo di salute pubblica? Me lo dovete spiegare! Anche per i motivi addotti dai colleghi e dalle colleghe, tale disposizione dovrebbe essere ritenuta assolutamente inammissibile. Sapete bene che le regioni sono contrarie a questa formulazione e che, dall'inizio dell'anno, sono stati attuati ben tre scioperi del personale della sanità, che chiede il rinnovo del contratto, una retribuzione che non gravi sulle spalle dei cittadini, ma equa e dovuta rispetto al contratto nazionale, che voi negate.

La realtà è che non potete presentare (ma sarebbe legittimo) una proposta di legge seria ed organica sull'esclusività dei dirigenti e andate avanti.

Mi rivolgo al presidente Palumbo il quale, durante i lavori in Commissione, ha interrotto l'onorevole Bindi mentre argomentava sulla possibilità per i dirigenti delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale di lavorare all'esterno. Il presidente l'ha interrotta, invitando i presenti a non preoccuparsi perché questi dirigenti in ogni caso avrebbero fatto le loro ore all'interno del servizio sanitario.

Onorevole Palumbo, dica la stessa cosa ai *manager* delle imprese private! Vorrei vedere se è possibile per un *manager* di un'impresa privata lavorare per due padroni! In realtà, dimostrate non la forza di un progetto trasparente di modifiche della legge n. 229 del 2003, ma l'arroganza di una maggioranza che straccia le regole ed insieme, purtroppo, i capisaldi del nostro servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Minoli Rota. Ne ha facoltà.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA. Signor Presidente, per quanto attiene alle questioni pregiudiziali inerenti la presunta iterazione del decreto-legge n. 81 del 2004, ritengo si debba essere molto puntuali nel ridefinire l'esame della questione pregiudiziale stessa, ovvero lo squisito testo che riguarda il decreto-legge n. 81 e il precedente decreto-legge n. 10 del 2004.

In questo senso, vorrei rilevare che l'esame rigoroso degli esclusivi testi promossi dal Governo denuncia una radicale differenza, essendo intervenuti fatti nuovi e straordinari che si evincono dai contenuti. Infatti, con riferimento al decreto-legge n. 81 del 2004, è da segnalare all'Assemblea il carattere di assoluta urgenza e necessità che riveste il provvedimento stesso adottato dal Governo (vorrei sottolinearlo, perché qualche collega precedentemente ha canzonato tale aspetto) pochi giorni dopo i tragici eventi terroristici in Spagna; esso denuncia un fatto grave nonché un'esigenza che, ancora una volta, il nostro Governo ha voluto sottolineare con puntualità e preveggenza.

Ebbene, fra le norme direttamente comprese nel decreto-legge, vi è proprio

l'istituzione di un centro di coordinamento tra le istituzioni internazionali e nazionali, che si deve occupare della valutazione della gestione dei rischi, al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica, tra le quali anche l'aspetto del bioterrorismo. Inoltre, devo dire che al Senato il provvedimento è stato arricchito da altri elementi, considerata la competenza che la Costituzione attribuisce alle Camere in modo preciso. Ma l'arricchimento del testo è avvenuto in modo compatibile, omogeneo e corrispondente agli aspetti del decreto stesso. Sottolineo che la Commissione affari costituzionali, ancora oggi, così come è successo a marzo durante l'esame del decreto n. 10 del 2004, ha dato parere favorevole al contenuto stesso del provvedimento. Allora, quello che si è verificato la volta scorsa è stato un aspetto squisitamente accidentale, un incidente di percorso, che, a mio giudizio, non rappresenta la volontà del Parlamento (lo andremo ad esaminare più tardi).

Voglio sottolineare un aspetto importante ed essenziale, che è stato più volte ripreso nel corso dell'illustrazione delle questioni pregiudiziali da parte dei colleghi dell'opposizione. L'aspetto innovativo riguarda l'articolo 2-septies, che sancisce per i medici la possibilità di riappropriarsi della propria dignità professionale e di scegliere liberamente la propria professione, senza nulla togliere al doveroso impegno nel servizio pubblico. Tra l'altro, questo articolo è ampiamente condiviso da buona parte delle rappresentanze sindacali. La questione pregiudiziale posta dall'opposizione in ordine alla pretesa violazione dell'articolo 117 della Costituzione non ha motivo di esistere. Infatti, l'articolo 117 della Costituzione, nel testo attuale, dopo la modifica del Titolo V, prevede tra le materie di legislazione concorrente quella relativa alle professioni. Lo stesso articolo stabilisce che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. La stessa norma assegna esclusivamente alle regioni la potestà regolamentare nella ma-

teria di legislazione concorrente. Peraltro il quadro del riparto di competenze tra Stato e regioni è oramai chiaro, tanto che la giurisprudenza in materia è concorde nel ritenere che spetti allo Stato, in via esclusiva, fissare i principi fondamentali che debbono regolare l'esercizio delle professioni sanitarie, principi ai quali le regioni debbono attenersi nell'esplicazione della legislazione concorrente o regolamentare.

Appare quindi evidente che qualunque intervento normativo in materia di stato giuridico del personale del servizio sanitario non possa definirsi norma di dettaglio bensì previsione avente natura di principio fondamentale. Di conseguenza, non vi è alcuna lesione delle prerogative delle regioni, a cui spetta, nell'ambito di tale principio fondamentale, assumere iniziative legislative e regolamentari, adeguando l'organizzazione sanitaria ai predetti principi, anche per la parte attinente agli aspetti contrattuali e ai relativi risvolti economici.

Per questi motivi, che ho brevemente illustrato, chiedo all'Assemblea di procedere all'esame del provvedimento e di votare quindi contro le pregiudiziali di costituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Battaglia ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 431

Maggioranza 216

Hanno votato sì 197

Hanno votato no .. 234).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2874 – Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (Approvato dal Senato) (4979) (*Esame e votazione di questioni pregiudiziali*) (ore 17,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.

(*Esame di questioni pregiudiziali*
– A.C. 4979)

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, le questioni pregiudiziali Vigni ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n.2 (*vedi l'allegato A – A.C. 4979 sezione 1*).

Ricordo altresì che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, nella discussione sulle questioni pregiudiziali potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti per ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Vigni ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, giudichiamo il provvedimento in esame palesemente incostituzionale.

Si tratta, innanzitutto, di un decreto-legge che, sin dal titolo, tradisce tutto l'imbarazzo e le difficoltà del Governo: «Proroga di termini in materia edilizia». Quanto pudore e quanta delicatezza in tale titolo! Il Governo, evidentemente, non ha avuto neppure il coraggio di chiamare il provvedimento con il suo vero nome, poiché la proroga dei termini di cui stiamo discutendo concerne il condono edilizio. Evidentemente, come ho già detto, all'in-

terno del Governo ci si vergogna almeno un po' per aver varato prima il condono edilizio, alla fine del 2003, e per essere costretti oggi a prevederne il differimento dei termini.

Il condono edilizio, infatti, si sta rivelando — come era ampiamente prevedibile — un fallimento per Tremonti e per le casse dello Stato, un danno devastante per il territorio e per l'ambiente ed una ferita profonda inferta alla legalità e all'etica pubblica. Si tratta, innanzitutto, di un fallimento per il ministro Tremonti e per le casse dello Stato: infatti, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 82 del 2004, si afferma, con molta reticenza, che — cito testualmente —: « (...) si ha motivo di ritenere che le adesioni siano in misura sensibilmente inferiore a quella stimata (...) ».

Torniamo a chiedere, allora, per quale motivo il Governo non fornisca le cifre esatte degli introiti del condono al Parlamento e perché non riferisca quanto ha finora incassato dei 3 miliardi e 800 milioni di euro previsti. La risposta è che volete nascondere il fatto che il 90 per cento delle entrate previste non sono state realizzate: in tal modo, state nascondendo l'ennesimo « buco » che state provocando nel bilancio dello Stato.

In secondo luogo, la sanatoria edilizia si sta rivelando un danno per il territorio, poiché ha scatenato una nuova ondata di abusivismo. Secondo il Cresme, infatti, nel 2003 le costruzioni abusive nel nostro paese sono aumentate del 28 per cento, con 40 mila nuove costruzioni abusive, soprattutto nelle aree a maggiore presenza di criminalità organizzata. In terzo luogo, infine, il condono edilizio ha provocato un danno, se possibile ancora più pesante, alla legalità e all'etica pubblica, vale a dire al rispetto delle regole e a tutti i cittadini che si comportano correttamente. Si tratta di un veleno che penetra nella coscienza del paese e che incrina profondamente sia il senso civico, sia la fiducia nello Stato.

Ebbene, onorevoli colleghi, questa discussione avviene mentre la Corte costituzionale sta per pronunciarsi sui ricorsi

proposti, contro le norme sulla sanatoria edilizia, da otto regioni. Si tratta di regioni — si badi bene — amministrate non solo dal centrosinistra, ma anche dal centro-destra, come ad esempio il Lazio.

La Corte costituzionale, peraltro, si dovrà pronunciare anche sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio contro...

RENZO LUSETTI. E il Governo?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Vigni, ma mi fanno notare che ai banchi del Governo non è presente alcun rappresentante: gradirei che qualche « volontario governativo » fosse presente alla discussione. Onorevole Vigni, vuole continuare oppure debbo sospendere la seduta?

FABRIZIO VIGNI. Preferisco attendere il rappresentante del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ecco, è presente il sottosegretario di Stato Alberto Gagliardi: mi scusi, signor sottosegretario, ma non l'avevo vista.

Prego, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. La Corte costituzionale, come dicevo, si dovrà pronunciare al tempo stesso anche sul ricorso proposto dal Governo contro le leggi con cui diverse regioni hanno cercato di contrastare o ridurre gli effetti negativi del condono edilizio sul loro territorio, riaffermando la competenza attribuita loro dalla Costituzione.

Vale la pena di ricordare che questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, vale a dire le norme sul condono edilizio, sono state sollevate anche dal TAR del Piemonte, dal TAR dell'Emilia Romagna — dalla sezione di Parma —, dal tribunale di Viterbo, dal TAR della Puglia e dal tribunale di Verona. Vedremo quale sarà la sentenza della Corte.

Noi pensiamo che siano fondate le ragioni che hanno portato molte regioni – ripeto anche regioni amministrate dal centrodestra, e stupisce che in quest'aula, invece, chi talvolta agita, perfino a sproposito, la bandiera del federalismo oggi non batta ciglio su un condono che mortifica e calpesta le competenze delle regioni e degli enti locali – a presentare ricorso. Perché definivo fondate le ragioni che hanno ispirato il ricorso delle regioni? In primo luogo perché, già nel 1995, con la sentenza n. 416, la Corte costituzionale, nel promuovere il condono del 1994 – guarda caso, anche quello concesso da un Governo Berlusconi – ribadì che tale provvedimento di condono doveva considerarsi eccezionale e straordinario, sostenendo che «...ben diversa sarebbe, invece, la situazione in caso di altra reiterazione di una misura del genere». Insomma, nel 1995, la Corte costituzionale diceva: passi per questa volta ma, nel futuro, mai più condoni. Invece, ci troviamo di fronte ad un nuovo condono, per di più in assenza di circostanze eccezionali che lo giustificano.

Vi è poi una seconda questione di incostituzionalità ed è una palese violazione di competenze. La materia dell'edilizia rientra tra le competenze delle regioni e, in ogni caso, è riconducibile alla materia del governo del territorio. Tale materia è, secondo il nuovo titolo V della Costituzione, di legislazione concorrente. Ciò significa che lo Stato può dettare norme di principio, ma quelle scritte all'articolo 32 del decreto-legge dell'ottobre 2003 non sono norme di principio, bensì disposizioni di dettaglio.

In terzo luogo, con il condono edilizio, ad essere violato è il principio di eguaglianza tra i cittadini perché il condono stesso discrimina e penalizza proprio quelli che hanno correttamente rispettato le regole, premiando, al contrario chi le regole le ha violate. Premia, in particolare, i grandi abusi e, addirittura, chi ha costruito abusivamente sul suolo pubblico, nelle aree demaniali: non era mai successo prima, neppure nei precedenti condoni!

Per queste ragioni, a nostro parere, già appariva – ed era – incostituzionale il provvedimento di condono edilizio approvato alla fine del 2003. A maggior ragione, palesemente incostituzionale è il provvedimento oggi al nostro esame. Infatti, questo provvedimento reitera gli effetti di un precedente decreto-legge, ma la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale prevede che i decreti-legge e, dunque, i loro effetti non possano essere reiterati.

Questo provvedimento che il Parlamento – se non sarà accolta la nostra pregiudiziale – dovrà discutere la prossima settimana, nella sostanza, reitera, prorogando gli effetti, quanto già previsto dal decreto-legge dell'ottobre 2003 sul condono edilizio. In altre parole, sta diventando un condono continuo e perpetuo.

Dunque, riassumendo, noi riteniamo che questo provvedimento non abbia i requisiti di necessità e di urgenza, reiteri precedenti decreti-legge, proroghi norme che comportano una violazione delle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni e, al tempo stesso, comporti una violazione del principio di eguaglianza tra i cittadini.

Per queste numerose e valide ragioni, signor Presidente, chiediamo che sia accolta la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Iannuzzi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Castagnetti ed altri n. 2, di cui è cofirmatarito.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, con il decreto-legge n. 82 del 31 marzo 2004 nella sostanza il Governo chiede al Parlamento di prorogare i termini della nuova sanatoria edilizia introdotta con l'ultima manovra finanziaria di fine anno.

Vogliamo, innanzitutto, sottolineare come evidenti ragioni di opportunità, di convenienza, ma anche di doveroso rispetto istituzionale avrebbero dovuto condurre il Governo a non prorogare i termini del condono edilizio, sospendendo ogni eventuale determinazione in merito ed

attendendo la decisione della Corte costituzionale riguardante i ricorsi presentati da diverse regioni, che coinvolgono grandi questioni di merito, di rispetto della disciplina costituzionale e di rispetto del riparto dei ruoli nell'esercizio della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio.

È una materia che, sicuramente, comprende l'edilizia e l'urbanistica (anzi, è di più ampio respiro): a tal proposito, il criterio che deve guidare il riparto degli interventi legislativi di principio dello Stato e di attuazione di dettaglio da parte delle regioni deve essere quello della leale cooperazione, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 303 dello scorso ottobre. Tale principio di leale collaborazione è, invece, completamente travolto dalla decisione unilaterale del Governo di prevedere una nuova sanatoria edilizia, per di più prolungandone e prorogandone i termini.

Il provvedimento che dispone la proroga del condono edilizio realizza un forte conflitto con la giurisprudenza della Corte costituzionale — che è maturata in relazione a precedenti ipotesi di sanatoria edilizia previste dalla nostra legislazione — in particolare con la sentenza n. 427 del 1995. Allora, il giudice costituzionale si pronunciò sul condono edilizio introdotto dal primo Governo Berlusconi con l'articolo 39 della legge n. 724 del 1994. In quell'occasione, la Corte dettò alcune indicazioni di straordinaria chiarezza e di straordinario significato rispetto alla decisione che oggi il Parlamento deve assumere. Essa chiarì molto bene che il provvedimento di condono edilizio (in quel caso, esso veniva reiterato a distanza di dieci anni, dopo quello disposto con la legge n. 47 del 1985) deve avere sempre natura eccezionale, in quanto tale non ripetibile e non reiterabile. La Corte ha affermato con molta chiarezza che ogni ipotesi di condono edilizio sacrifica valori fondanti del nostro sistema costituzionale alla luce del vecchio e del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Infatti, ogni ipotesi di sanatoria edilizia finisce per

compromettere qualunque serio discorso di assetto, di governo, di gestione del territorio ed anche di tutela dell'ambiente, visto che, ai sensi dell'articolo 117, vi è un nesso inscindibile tra assetto e governo del territorio e tutela dell'ecosistema.

Di conseguenza, ogni ipotesi di sanatoria, a giudizio della Corte, si lega esclusivamente a ragioni di natura economico-finanziaria che, in quanto tali, devono tassativamente avere carattere e significato straordinario e contingente. Ciò, secondo la Corte, deve impedire la reiterazione di provvedimenti di condono edilizio, magari a scadenza ciclica, come accade ora: dopo il condono del 1994, vi è stato il condono del 2003, che viene per di più prolungato, per ora, al 31 luglio del 2004 (poi vedremo cosa accadrà!), dieci anni dopo.

Non solo: la sanatoria edilizia, per di più con la proroga dei termini, finisce per confliggere duramente e direttamente con quel principio di ragionevolezza che — secondo quanto affermato dalla Corte — deve guidare sempre l'interpretazione delle norme legislative e il giudizio della loro compatibilità con il quadro costituzionale. In questo caso, tale sanatoria travolge il principio di ragionevolezza, perché determina la sostanziale vanificazione delle norme repressive esistenti nella vigente legislazione italiana volte a sanzionare, sia a livello amministrativo sia a livello penale, comportamenti gravi ed illegali, che travolgono ogni ipotesi di serio e corretto governo ed assetto del territorio.

Ma vi è di più: con una sentenza del 1995, la n. 416, la Corte costituzionale ha delineato un altro aspetto in maniera netta e chiara, rispondendo circa le ragioni in virtù delle quali la reiterazione ciclica e periodica dei provvedimenti di condono viene ad essere gravissima. Infatti, essa impedisce ogni necessaria programmazione del governo del territorio, che è compromessa sul piano della ragionevolezza — dice la Corte — da una ciclica e ricorrente possibilità di condono-sanatoria, con la conseguente convinzione dell'impunità. A ciò occorre aggiungere che l'abusivismo comporta effetti permanenti

che non vengono reintegrati, recuperati o riparati dal mero pagamento di una oblazione.

Ancora: la Corte ci ricorda che questa reiterazione viene ad essere ancor di più incompatibile con il quadro di riferimento costituzionale, perché, nell'ipotesi in esame, non è nemmeno legata ad un tentativo, sia pur labile, di compiere una nuova sistemazione di carattere generale, seria e compiuta, della materia del governo del territorio, idonea ad impedire e a prevenire l'abusivismo edilizio, rendendo effettivo il meccanismo della repressione e dell'esecuzione delle sanzioni edilizie; si tratta infatti di una grande questione irrisolta del nostro paese in questo campo così delicato, che richiede il rafforzamento dei meccanismi di controllo, vigilanza e monitoraggio della pubblica amministrazione.

La verità è che per una sola esigenza, per un solo disperato tentativo, viene ora disposta la proroga del condono edilizio: questo tentativo disperato è quello del Governo di far quadrare in qualche misura i conti, tentando di riportare in linea di galleggiamento la situazione della finanza pubblica, attraverso un provvedimento che rappresenta un gravissimo *vulnus* rispetto ad ogni ipotesi di governo del territorio e di tutela dell'ambiente, nei quali le persone e le comunità vivono.

Questo tentativo, tra l'altro, non riuscirà per via dei tanti deficit che si sono determinati nella finanza pubblica; voi tuttavia continuate a perseverare lungo questa via, della quale noi sottolineiamo anche il contrasto diretto e forte con la normativa ed il sistema costituzionale, come ricostruiti dal giudice di costituzionalità.

È un tentativo che non riuscirà e che sino ad oggi non ha portato nemmeno risorse finanziarie; avete raggiunto invece un solo obiettivo: una grande proliferazione ed una crescita dell'abusivismo edilizio, anche per il metodo che avete scelto, attraverso i tanti effetti-notizia e i tanti effetti-annuncio sul fatto che vi sarebbe stato il condono, mesi e mesi prima del suo effettivo varo. Ora proroghiamo invece

il condono fino al prossimo luglio: tutto questo determinerà altri danni ed altre devastazioni del territorio.

Questa situazione viene da noi denunciata con grande forza dinanzi ai cittadini e alla pubblica opinione, che si stanno rendendo conto, si sono resi conto e si renderanno conto sempre più della inadeguatezza del Governo, anche e soprattutto a partire da questo settore, così delicato, che coinvolge la vita ed i diritti più elementari della persona, nella sua dignità, e del contesto nel quale può svolgere ed operare quotidianamente.

Noi sottolineiamo con forza questa situazione dinanzi ai cittadini: sempre più, sulla scia di quanto sta accadendo, crescerà, rispetto al giudizio sull'operato del Governo e della sua maggioranza, una valutazione di profonda e totale sfiducia; crescerà il peso forte di un giudizio critico, il peso forte di un giudizio negativo che, dal punto di vista delle politiche del territorio, dell'assetto del suolo, del risanamento e della difesa delle condizioni più elementari di vita delle persone e delle comunità, segnalano un deficit ed un vuoto gravissimo. I cittadini lo capiranno sempre più (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Porto a conoscenza dell'Assemblea che in tribuna sono presenti gli studenti e gli insegnanti della scuola media di Cursi, in provincia di Lecce. Benvenuti!

Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanella.

Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, l'incostituzionalità del provvedimento in esame è talmente evidente da non avere bisogno di grandi illustrazioni. È altrettanto evidente che questo esecutivo ha un'idea piuttosto bizzarra della nostra Costituzione. Ne è prova il varo continuo di provvedimenti in aperto contrasto con il dettato costituzionale.

Si tratta di un provvedimento che proroga una norma a sua volta incostituzio-

nale. Ricordo la raffica di ricorsi contro il decreto-legge n. 269 del 2003 che ha introdotto, all'articolo 32, la terza — la più grave per qualità ed ampiezza — sanatoria edilizia in meno di vent'anni. La proroga di un provvedimento incostituzionale è incostituzionale al quadrato, è la « reiterazione del reato ». Infatti, il condono è un reato contro l'ambiente, contro il diritto, contro le persone oneste che ogni volta debbono subire l'umiliante derisione di atti normativi che fanno strame della loro correttezza.

Ancora una volta noi Verdi vogliamo ricordare che gran parte della devastazione del nostro territorio, del nostro paesaggio, delle nostre città è dovuta alla tolleranza, alla condiscendenza, se non proprio alla connivenza, di chi amministra e di chi governa il paese con incapacità, insipienza, e, a volte, squallido calcolo politico. Ricordo che l'articolo 9 della nostra Costituzione è oggetto di proposta di modifica in senso migliorativo anche in questa legislatura, per consolidare il fatto che il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico sono valori fondamentali su cui si basa il patto costituzionale.

Nel provvedimento in esame mancano i presupposti di necessità e di urgenza richiamati dall'articolo 77 della Costituzione. Noi Verdi, assieme ai parlamentari del centrosinistra, abbiamo in più circostanze, anche in quest'aula, sottolineato quanto fossero ambiziosi gli obiettivi di cassa dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Il Governo, infatti, aveva stimato un gettito pari a 3,7 miliardi di euro, del tutto incurante delle molte perplessità espresse in proposito. Non faccio riferimento soltanto alle nostre, ma a quelle di attendibili conoscitori dei conti pubblici, tra cui il Servizio bilancio dello Stato di questa Camera.

Quello che maggiormente sconcerta è che il Governo ha lasciato trascorrere altri quattro mesi per accorgersi che il condono non avrebbe mai portato alle casse dello Stato le entrate sperate. Anziché provvedere con interventi più cogenti, efficaci e rigorosi, non ha saputo far altro che riproporre — solo da questo si presume la

motivazione di necessità e di urgenza — uno strumento la cui inefficacia sul piano delle entrate è del tutto palese.

Infine, vorrei ricordare che questo Governo si dichiara federalista a parole, ma si è presentato alla nostra attenzione come centralista. La norma sul condono edilizio interviene su un piano normativo — il governo del territorio, appunto — che secondo il titolo V della Costituzione è materia concorrente. Pertanto, la sua regolamentazione dovrebbe essere prerogativa delle regioni. Le regioni, come ho detto, hanno fatto bene a chiedere l'intervento della Corte costituzionale.

Il varo di questo provvedimento di proroga rende ancora più incerto lo Stato di diritto, soprattutto tenendo conto che la Corte si esprimerà a luglio e quindi ben pochi cittadini potranno serenamente avvalersi di questa sanatoria, la cui legittimità costituzionale rimarrà in forse per i prossimi tre mesi (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dell'Anna. Ne ha facoltà.

GREGORIO DELL'ANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni pregiudiziali presentate dai colleghi dell'opposizione ci sembrano non in linea con il contenuto del decreto-legge n. 82, dato che esso reca una proroga di termini. Il decreto non intende dunque entrare nello specifico, perché, per quanto riguarda le argomentazioni sul merito, si è già discusso in sede di approvazione sia del provvedimento sul condono, sia della legge finanziaria, quando abbiamo modificato alcuni aspetti che riguardavano il condono.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 17,37)**

GREGORIO DELL'ANNA. Con il decreto-legge n. 82 il Governo ha voluto solamente far slittare alcuni termini, a causa dell'incertezza normativa determinatasi per effetto dei ricorsi presentati presso la

Corte costituzionale. Difatti, tutti gli interventi che le regioni hanno messo in atto per bloccare gli effetti del condono hanno fatto sì che le previsioni della normativa sul condono fossero messe in discussione, con il risultato che non si sono raggiunti gli obiettivi della legge stessa.

Ritengo che non sia necessario in questo momento riaprire una discussione sul merito della sanatoria edilizia, in quanto siamo in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, che proprio ieri si è riunita per discutere sul condono e che avrà bisogno di un po' di tempo per pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale normativa.

È chiaro che questa è un'occasione che può essere utilizzata artificiosamente, per evidenziare un argomento da cavalcare politicamente. Siamo infatti a poche settimane dalle elezioni e alle opposizioni non sembra vero di poter tornare su un argomento che è stato un loro « cavallo di battaglia ». Ritengo invece che gli aspetti richiamati in queste questioni pregiudiziali di costituzionalità — le violazioni delle competenze regionali e dei principi di uguaglianza; l'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza; la questione di legittimità dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003; il conflitto di attribuzioni tra la regione Campania e lo Stato — riguardino tutti temi che vengono riproposti a distanza di non molto tempo, ma che invece dovrebbero essere messi in secondo ordine, proprio per consentire alla Corte costituzionale di esprimersi e di darci suggerimenti, che a nostro giudizio andranno sicuramente nella direzione che noi ci aspettiamo.

La proroga dei termini in materia edilizia, prevista da questo decreto-legge, rappresenta un obbligo che dobbiamo assicurare ai fini del rispetto delle previsioni di entrata, che lo stesso decreto vuole assicurare, a seguito della mancanza delle somme che avrebbero dovuto esserci e che invece non ci sono state.

Il decreto-legge n. 82 costituisce un momento di certezza e di chiarezza sotto il profilo normativo che questo Parlamento deve assicurare, perché rappresenta

una misura di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Pertanto, riteniamo non sussistano i presupposti per ritenere che il provvedimento sia viziato da elementi di illegittimità costituzionale, come invece rilevato nelle motivazioni addotte dai colleghi nelle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento.

Le condizioni che hanno spinto a varare il provvedimento sussistono: altrimenti, che senso avrebbe approvare un provvedimento di proroga di termini relativamente ad alcune scadenze, che potrà essere dichiarato incostituzionale? Questo provvedimento deve essere uno strumento per dare certezza alla politica economica e dobbiamo prenderne atto (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Vigni ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti 416

Maggioranza 209

Hanno votato sì 190

Hanno votato no .. 226).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2869 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*) (*Esame e votazione di una questione pregiudiziale*) (4962) (ore 17,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge